

Publicato il 22/03/2018

N. 03254/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2008, proposto da:

Naccari Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Sfrappini e Gianfranco Tamburini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Flavia Orciuoli in Roma, via Cola di Rienzo, 111;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

del decreto di destituzione emesso dal Ministero dell'Interno, in persona del Capo della Polizia, in data 26 ottobre 2007, prot. n. 333-D/86270, notificato al ricorrente il 29 ottobre 2007, con cui è stata disposta la destituzione dal servizio, nonché avverso ogni atto presupposto, collegato e conseguente, ivi compresa,

per quanto occorrer possa, la proposta del consiglio provinciale di disciplina datata 16 agosto 2007 e gli atti di nomina ed insediamento della predetta commissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2007 e depositato il 15 gennaio 2008, il sig. Naccari Carlo ha impugnato il decreto di destituzione dal servizio emesso dal Ministero dell'Interno in data 26 ottobre 2007, a lui notificato il 29 ottobre 2007, motivato sulla base della sentenza penale di condanna n. 57/2002 emessa dal Tribunale di Lanciano, come confermata in appello e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 398 del 7 marzo 2007, con cui è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed all'interdizione di pari durata dai pubblici uffici per il delitto di concussione continuata *“per aver preteso, con cadenza periodica, somme di denaro da parte del titolare di una ditta di autotrasporti, paventando non meglio precisate infrazioni al Codice della Strada, presentandosi, in una circostanza, addirittura presso il domicilio della persona offesa al fine di farsi consegnare la somma pretesa.”*

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto con cui si deduce il vizio dell'eccesso di potere; illegittimità manifesta, violazione degli artt. 16 e 21, d.p.r. n. 737/1981 e dell'art. 97 cost., per mancata legittima costituzione del consiglio di disciplina che avrebbe dovuto essere, integralmente, nominato con decreto del Questore.

3. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 21 febbraio 2008, con ordinanza cautelare n. 1062/2008, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
5. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.

Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente contesta la legittima costituzione del Consiglio di Disciplina in quanto il Questore avrebbe nominato con proprio decreto solo "i membri non sindacali", rimettendo la nomina della componente sindacale alle organizzazioni sindacali medesime.

L'illegittima costituzione dell'organo disciplinare comporterebbe, dunque, l'annullabilità del provvedimento finale con cui è stata irrogata la sanzione della destituzione dal servizio, per illegittimità derivata.

Il motivo è privo di pregio.

L'art. 16, d.p.r. n. 737/1981 stabilisce, infatti, con riguardo al consiglio provinciale di disciplina, che:

“Con decreto del questore è costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composto:

- a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede;*
- b) da due funzionari del ruolo direttivo della Polizia di Stato;*
- c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale.*

Un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato funge da segretario.

I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno.

Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b).”

Nella presente fattispecie, il Questore di Chieti, con decreto 0290/Mass.C. 1/2007 del 5 gennaio 2007 ha proceduto alla nomina del Consiglio Provinciale di

disciplina di Chieti per l'anno 2007, nominando i membri di cui alle sopra citate lettere a) e b), omettendo di nominare i membri di nomina sindacale di cui alla successiva lettera c).

La procedura di nomina, così operata dal Questore di Chieti, è esente da qualsivoglia censura di illegittimità.

La disposizione normativa *de qua* prevede, infatti, espressamente che il consiglio provinciale di disciplina sia composto da un membro di diritto, individuato “*ope legis*”, ossia il vice questore con funzioni vicarie (lett. a); da due funzionari direttivi, nominati dal Questore annualmente (lett. b); da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale (lett.c).

La norma, dunque, riserva al potere discrezionale del Questore la nomina annuale dei soli funzionari direttivi di cui alla lett. c, poiché degli altri componenti, l'uno è designato *ope legis* (il vice questore con funzioni vicarie), gli altri sono designati “di volta in volta” dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale.

La circolare del Ministero dell'Interno del 25 agosto 1990, n. 333-A/9807 E.D., avente ad oggetto “*Commissioni di disciplina. Riconoscimento del requisito della maggiore rappresentatività*”, non gravata sul punto, ha poi provveduto a chiarire che:

- “*le organizzazioni sindacali che saranno riconosciute dal Questore in possesso del requisito suddetto al 31 dicembre di ciascun anno avranno il diritto di designare, nel numero previsto dalla norma, i componenti in seno alla commissione consultiva e/o ai consigli provinciali di disciplina per l'anno successivo*”;
- la partecipazione dei sindacati più rappresentativi dovrà, quindi, essere assicurata sulla base di un sistema di rotazione.

Sulla base del tratteggiato quadro normativo vigente in materia, alcun dubbio può sussistere in merito all'assenza del potere discrezionale del Questore nella

nomina dei membri dei consigli provinciali di disciplina di designazione sindacale, il quale, pertanto, del tutto legittimamente, può, come nella specie avvenuto, procedere alla nomina annuale dei soli membri di cui alle lett. a) e b) dell'art. 16, d.p.r. n. 737/1981.

In conclusione, dunque, essendo esente dai dedotti vizi di illegittimità il procedimento di nomina del consiglio provinciale di disciplina di cui in causa, il ricorso avverso il gravato provvedimento di destituzione, affidato all'unica esaminata censura, deve conseguentemente essere respinto perché infondato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000 (euro mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO